



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Prot. n. 1719

Cagliari, 19 gennaio 2019

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Sardegna

Ai Responsabili degli Uffici
Elettorali dei Comuni della
Sardegna

e, p.c.

Ai Dirigenti dei Servizi
Elettorali delle Prefetture di
- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

Al Direttore generale
dell'Azienda per la tutela della salute
ATS Sardegna
dir.generale@pec.atssardegna.it

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna – 24 febbraio 2019. Voto domiciliare degli elettori in condizione di infermità.

Si rappresenta che, anche in occasione delle consultazioni elettorali regionali, trova applicazione la normativa statale volta a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Infatti, per effetto del rinvio disposto dall'art. 20, comma 1-bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, per l'esercizio domiciliare del voto dei predetti elettori si applica la disciplina vigente per l'elezione della Camera dei Deputati. In materia trova, quindi, applicazione l'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, fermo restando che per le elezioni regionali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto agli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e dimoranti in un Comune della Regione.

Tale disposizione ammette al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile (anche con l'ausilio dei servizi di cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale

Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

I suddetti elettori devono far pervenire, in un periodo compreso **tra martedì 15 gennaio e lunedì 4 febbraio 2019** (tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- 1) una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, unitamente a copia della tessera elettorale;
- 2) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data **non anteriore a giovedì 10 gennaio 2019** (45° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'art. 1, comma 1, del DL n. 1/2006, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Il Sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui sopra, previa verifica della regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, provvede:

- a) ad includere i nominativi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezione elettorale; tali elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane di **sabato 23 febbraio 2019** (giorno che precede le elezioni), al Presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare (ad esempio, predisponendo l'accompagnamento dei componenti del seggio presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare);
- d) per gli elettori ammessi al voto domiciliare presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere **a) e b)**, comunica i nominativi di tali elettori ai Sindaci dei Comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio, i quali provvedono a predisporre i relativi elenchi distinti per sezione elettorale, da consegnare, nelle ore antimeridiane di **sabato 23 febbraio 2019**, ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ricomprese le dimore degli elettori ammessi al voto domiciliare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal c.d. seggio “volante”, composto dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione (nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata nella dichiarazione dell'elettore), dal segretario e da uno scrutatore del seggio, designato con sorteggio. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

Le schede votate vengono raccolte e custodite dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione in un plico e sono immediatamente riportate presso l'Ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti nell'apposito elenco.

I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del Presidente di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello di iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

Si fa presente, inoltre, che dettagliate istruzioni procedurali sul voto domiciliare sono presenti nella **Pubblicazione n. 3 “Operazioni degli Uffici elettorali di sezione”** - nella parte intitolata “Votazione degli elettori presso il loro domicilio” - che sarà presto resa disponibile sul portale della Regione dedicato alle elezioni regionali 2019 (<http://www.sardegnaelezioni.it/it/regionali/2019>), nella sezione denominata **Normativa**.

I modelli occorrenti per procedere alle operazioni di raccolta del voto a domicilio (mod. 11DOMR; mod. 16mDOMR; mod. 16fDOMR; 47mDOMR; 47fDOMR) saranno, invece, pubblicati nella sezione denominata **Modulistica** del medesimo portale.

Nell'invitare i Comuni alla massima divulgazione delle disposizioni e delle procedure suindicate, si rappresenta, da ultimo, l'esigenza di conoscere il numero delle richieste di voto domiciliare pervenute, delle quali si chiede, pertanto, di voler dare tempestiva comunicazione a questo Servizio entro la giornata di **mercoledì 6 febbraio p.v.**, con la precisazione che nessuna comunicazione dovrà essere effettuata dai Comuni che non ricevono alcuna richiesta di voto domiciliare.

Il Direttore del Servizio
f.to Dott. Alessandro Usai